

MARIA ASSUNTA IUORIO

Il Tribunale delle imprese.

Sommario: 1. Il “Tribunale delle Imprese”, un nome solo di immagine? 2. Le competenze del Tribunale delle Imprese. 2.1 In materia di diritto industriale. 2.2. In materia antitrust. 2.3 In tema di “rapporti societari”. 3. La competenza sui procedimenti connessi ex art. 3 comma 3 D. Lgs. 168/2003: le tesi della dottrina e della giurisprudenza a confronto. 4. Una vecchia questione sul tappeto: è davvero un problema di competenza?

1. Il “Tribunale delle Imprese”, un nome solo di immagine?

Con il D. L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27¹, è stato istituito il c.d. Tribunale delle Imprese, ovvero sezioni specializzate di Tribunale e di Corte di Appello caratterizzate da un particolare ambito di competenza territoriale e per materia.

Le sezioni hanno una competenza territoriale tendenzialmente più ampia di quella degli uffici giudiziari in cui sono incardinate e una competenza per materia che interessa una serie di controversie che riguardano, sinteticamente, la materia industriale, quella concernente il diritto antitrust, parte dei rapporti societari, alcune controversie in tema di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi di rilevanza comunitaria nonché cause e procedimenti che presentino ragioni di connessione con questi primi quattro gruppi di materie.

Basta una lettura superficiale all’art. 3, D. Lgs. n.168/2003, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. d), D.L. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2012, per percepire immediatamente che le materie attribuite a questo Tribunale sono le più difformi e che si parla di Tribunale delle Imprese ma che, in realtà, la gran parte delle controversie che riguardano le imprese non sono ad esso attribuite².

Ad esempio, le cause delle imprese sono anche e soprattutto quelle contrattuali, le quali, invece, sono fuori dalla sfera d’azione di queste sezioni specializzate, con l’unica eccezione delle controversie in materia di appalti pubblici³, come meglio si dirà in seguito.

Si potrà sostenere che si è di fronte ad un tipo di competenza che è legata essenzialmente ai rapporti societari⁴, ma, anche in tal caso, la legge di riforma fa riferimento, nello specifico, solo ai legami endosocietari⁵, quindi con esclusione delle situazioni che vedono la società come controparte contrattuale di un diverso soggetto, in linea con quanto, invece, accadeva per l’intermediazione finanziaria e creditizia nel decreto n. 5 del 2003 e per la correlata normativa che ha riformato il diritto societario, la n. 6 del 2003.

Altresì, la competenza di queste Sezioni specializzate attrae una serie di ipotesi che hanno a che fare col diritto industriale e con la concorrenza sleale interferente con quest’ultimo⁶ e, ancora, con la materia antitrust⁷, necessariamente collegata alle materie appena indicate in quanto nella gran parte dei casi vi è una interferenza tra normativa antitrust e normativa industriale.

¹ Pubblicata in G.U., 24 marzo 2012, n.71, Suppl. ord. n. 53.

² In questo senso cfr., MOTTO, *Gli interventi legislativi sulla giustizia civile del 2011 e del 2012*, su www.judicium.it, 27.

³ Art. 3, comma 2, lett. f), d. l. 24 gennaio 2012, n.1.

⁴ Art. 3, comma 2, d. l. 24 gennaio 2012, n.1.

⁵ Per un approfondimento del significato di questa espressione si veda *infra*.

⁶ Art. 3, comma 1, lett. a) e b), d. l. 24 gennaio 2012, n.1.

⁷ Art. 3, comma 2, lett. c) e d), d. l. 24 gennaio 2012, n.1.

Inoltre, il Giudice delle Imprese si occupa anche della tutela del consumatore⁸, se non fosse che quest'ultima, quando si struttura nelle forme della tutela non individuale ma collettiva, segue altre regole di competenza, in quanto la *class action*⁹ viene portata davanti a Tribunali che hanno una competenza territoriale diversa da quella delle Sezioni che, peraltro, non sono "Il Giudice delle Imprese" ma, tutt'al più, soltanto di "alcune" particolari imprese, che operano in determinati settori.

Infatti, se si fosse rinunciato a sfruttare una denominazione pubblicitariamente più convincente, che è quella di "Tribunale delle Imprese", biglietto da visita di un Governo tecnico¹⁰, si sarebbe dovuto utilizzare, come opportunamente è stato già evidenziato¹¹, una diversa terminologia con la quale avvertire che ci si trovava dinanzi a una sezione specializzata del Tribunale e delle Corti di Appello, che si occupa della concorrenza, del diritto antitrust, del diritto industriale e di parte del diritto societario. È evidente che una tale frastagliata denominazione non avrebbe avuto alcun *appeal* né a livello interno né, nella logica della competizione tra ordinamenti, per gli investitori stranieri¹²; di qui la necessità di attribuirgli un nome che fosse essenzialmente di immagine, il quale, peraltro, non corrisponde al tipo di controversie che poi vengono devolute davanti a tali sezioni.

2. Le competenze del Tribunale delle Imprese.

Le competenze del Tribunale delle Imprese possono essere ricondotte, come s'è detto, a quattro grandi macro categorie: in materia di diritto industriale, di diritto antitrust, i rapporti societari e, infine, cause connesse alle precedenti.

2.1 In materia di diritto industriale.

L'art. 2, comma 1, lett. d), D.L. n. 1/2012 stabilisce che "Le sezioni specializzate sono competenti in materia di: a) controversie di cui all'art. 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni; b) controversie in materia di diritto d'autore"; si tratta, cioè, di controversie che già rientravano nella competenza per materia delle previgenti sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale¹³.

Appaiono subito evidenti talune dissonanze dal punto di vista normativo perché il diritto industriale trova due fonti di riferimento diverse: la prima è il Codice della Proprietà Industriale¹⁴, quindi l'art. 134, come sostituito dalla L. 23 luglio 2009, n. 99¹⁵, che si occupa delle controversie in materia di marchi e brevetti, segni distintivi e

⁸ Vedi nota n. 29.

⁹ Cfr. art. 140 *bis* Cod. Consumo.

¹⁰ Il d. l. n. 1 del 2012, noto come "decreto liberalizzazioni" e rubricato "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", è stato uno dei primi interventi normativi d'urgenza del Governo presieduto dal Prof. Monti in risposta a diverse sollecitazioni da parte dell'Unione Europea per il rilancio dell'economia del nostro Paese. A tal proposito cfr. Merlin, *Le nuove sezioni delle imprese fra corsie preferenziali e sviluppo del mercato*, in www.diritto24.it.

¹¹ Cfr., CELENTANO, *Le sezioni specializzate in materia di impresa*, in *Le società*, 2012, n. 7, 814. In senso ancora più critico CASABURI, *La tutela della proprietà industriale e il tribunale delle imprese*, in *Il diritto industriale*, 6, 2012, 517, che le definisce "Sezioni Propaganda" e parla di "mendace etichetta", e che nella nota n. 4 dichiara che dovrebbe considerarsi addirittura ironicamente inadeguata la Relazione parlamentare di accompagnamento della legge di conversione che definisce questo nuovo strumento come volto ad aumentare la competitività delle imprese di medio/grandi dimensioni sul mercato.

¹² V., PANZANI, *Le sezioni specializzate in materia d'impresa*, in *Giurisprudenza di merito*, 9, 2012, 1786; TAVASSI, *Dalle sezioni specializzate della proprietà industriale e intellettuale alle sezioni specializzate dell'impresa*, *Cor. Giur.*, 8-9, 2012, 1116.

¹³ Cfr. Decreto Legislativo 27 giugno 2003, n. 168, art. 3, c.1, lett. a) e b).

¹⁴ Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, entrato in vigore il 19 marzo 2005.

¹⁵ Tale articolo dispone che: "Sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168: a) i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all'esercizio dei diritti di proprietà

altre categorie vicine; la seconda è la disciplina del diritto d'autore, anch'esso attribuito al Tribunale delle Imprese, che, invece, continua a trovare la propria disciplina in una legge che risale agli anni '40¹⁶, con successive modificazioni. Vi è però una differenza in quanto, con riferimento alle sole controversie in materia di marchi e brevetti, vengono attribuite alla competenza di queste stesse sezioni anche le controversie in materia di concorrenza sleale interferenti con i diritti di privativa industriale, cioè la c.d. concorrenza sleale non pura, mentre il diritto d'autore, invece, sfugge a questo collegamento e quindi, nel caso in cui si tratti di controversia in materia di concorrenza sleale interferente col diritto d'autore, tale causa non rientrerà nella competenza delle sezioni in materia di impresa.

Infatti, con riferimento specifico alle controversie in materia di concorrenza sleale interferenti con i diritti di privativa industriale occorre effettuare una specificazione.

L'art 134 C.P.I., come modificato dall'art. 19, co. 5, l. 23 luglio 2009 n. 99, devolve alla cognizione delle all'epoca vigenti Sezioni in materia di proprietà industriale *“i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale”*. Prima della riforma del 2009, l'art 3 del decreto 168/2003, norma che ha istituito le predette Sezioni in materia di proprietà industriale, stabiliva, invece, che le sezioni specializzate erano competenti in materia di controversie aventi ad oggetto: marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d'autore, nonché di *“fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale”*.

Quindi, mentre il legislatore del 2003 aveva usato l'accezione *“interferenza”*, nel 2009 si parla di *“non interferenza”*, alimentando le difficoltà interpretative. Sul punto è più volte intervenuta la Corte di Cassazione con diverse sentenze, tra cui meritano menzione le decisioni n. 12153/2010, n. 16744/2008 e n. 9167/2008¹⁷.

Con quest'ultima¹⁸, in particolare, si è specificato che: *“l'interferenza è un criterio attributivo della competenza”*, e ancora che *“Il fatto che il legislatore abbia utilizzato un'espressione atecnica e inusuale nel lessico processuale, il quale conosce piuttosto gli istituti della connessione e dell'accessorietà, deve necessariamente indurre l'interprete a individuare un ambito di operatività del concetto di interferenza che non si risolva in quelli noti al codice di rito. (...) In questa prospettiva, dunque, se deve escludersi che possa ritenersi attribuita alle sezioni specializzate tutta intera la materia della concorrenza sleale, giacché una simile ricostruzione contrasterebbe con la lettera della legge che una simile scelta non ha effettuato, appare tuttavia maggiormente rispondente alla ratio della istituzione delle sezioni specializzate un'interpretazione del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3 e, prima, della L. n. 273 del 2002, art. 16, comma 1, che individui la competenza di dette sezioni in materia di concorrenza sleale prescindendo dalla formalizzazione di un'azione reale e che apprezzi, in relazione ai fatti allegati a fondamento della domanda di repressione della concorrenza sleale e di risarcimento dei danni, la deduzione di fatti, in astratto, interferenti con la esistenza di un diritto di proprietà industriale e intellettuale. In sostanza, interferenza si ha non solo in quei casi nei quali la domanda di concorrenza sleale si presenti come accessoria a quella di tutela della proprietà industriale e intellettuale, ma in tutte le ipotesi in cui ai fini della decisione sulla*

industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la cui cognizione è del giudice ordinario, e in generale in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate,

b) le controversie nelle materie disciplinate dagli articoli 64, 65, 98 e 99 del presente codice;
c) le controversie in materia di indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale, di cui conosce il giudice ordinario;
d) le controversie che abbiano ad oggetto i provvedimenti del Consiglio dell'ordine di cui al capo VI di cui conosce il giudice ordinario.”

¹⁶ V. Legge n. 633 del 1941.

¹⁷ Cfr. Cass. 18 maggio 2010, n. 12153, in CED Cass. civ. rv. 613661; Cass. 19 giugno 2008, n. 16744, in Riv. dir. ind., 2009, II, 329, con nota di M. FILIPPELLI, *La concorrenza sleale interferente con i diritti di proprietà industriale ed intellettuale alla luce dei recenti interventi della Corte di Cassazione*.

¹⁸ Cass. 9 aprile 2008, n. 9167, in Riv. dir. ind., 2009, IV, 363 ss, con nota di MASTRORILLI, *Concorrenza sleale e copyright*.

domanda di repressione della concorrenza sleale o di risarcimento dei danni debba verificarsi se i comportamenti asseritamente di concorrenza sleale interferiscano con un diritto di esclusiva. Il che equivale a dire, in altri termini, che non sussiste la competenza delle sezioni specializzate in materia di concorrenza sleale nei soli casi in cui la denunciata condotta concorrenziale non interferisca con la tutela della proprietà industriale e intellettuale, non richieda cioè neanche indirettamente l'accertamento della esistenza di un diritto di proprietà industriale e intellettuale.”

Quindi, stando alla interpretazione fornita dalla Corte Suprema, in questo settore, cioè quello riguardante il rapporto tra concorrenza sleale e domande legate al diritto industriale, non importa che l'oggetto diretto della domanda sia ricompreso nella competenza delle sezioni specializzate, ma è sufficiente che quest'ultimo costituisca il rapporto a monte, quindi oggetto di accertamento *incidenter tantum*, rispetto a quello che sarebbe l'oggetto della domanda specifica, fuori della competenza delle sezioni specializzate. Se, quindi, nella fattispecie costitutiva esiste una materia ricompresa in quelle di competenza delle predette sezioni, si ha un'attrazione a favore di queste ultime. Per meglio dire, nel caso specifico della concorrenza sleale interferente nemmeno si deve utilizzare il concetto del rapporto pregiudiziale a monte, perché sarebbe un rapporto di tipo processuale, mentre il legislatore utilizza un'espressione più vaga che incardina la cognizione delle sezioni predette anche semplicemente per l'accertamento dei fatti che, in qualche modo, abbiano a che fare con vicende di privativa industriale¹⁹.

Ma tale tipo di competenza per le controversie in materia di concorrenza sleale non pura non è prevista in tema di diritto d'autore.

In effetti, al fine di evitare possibili equivoci, il legislatore avrebbe potuto espressamente estendere la competenza delle sezioni specializzate alle fattispecie di concorrenza sleale interferenti, anche indirettamente, col diritto d'autore.

V'è da dire che parte della dottrina²⁰ ha ritenuto che, alla luce della *ratio* delle disposizioni in esame, che vedono il Giudice delle Imprese come il giudice delle materie in parola, dovrebbe comunque concludersi per una interpretazione estensiva della norma analizzata e comprendere, quindi, anche tali controversie nella competenza delle sezioni specializzate, anche se, come appena evidenziato, questa scelta non è stata espressamente effettuata dal legislatore.

Vi è, inoltre, un ulteriore profilo da affrontare relativamente alla materia industrialistica e, più propriamente, ai rapporti tra privativa industriale in senso stretto e diritto d'autore. Infatti, l'ultima parte del richiamato art. 134 c.p.i. riconduce alla cognizione delle sezioni P.I.I. i procedimenti giudiziari *“in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate”*²¹. Tale disposizione è stata interpretata nel senso di ritenere rientranti nella competenza delle summenzionate sezioni (e oggi del Tribunale delle Imprese) le controversie in materie connesse, anche impropriamente, con le sole materie rientranti nella competenza in tema di proprietà industriale in senso stretto.

Anche a tal proposito si è, quindi, posto il problema della possibile lettura più ampia di questa previsione e di una applicazione anche nel caso in cui si tratti di procedimenti inerenti al diritto d'autore. Parte della dottrina²², al fine

¹⁹ Cfr., CELENTANO, *Le sezioni specializzate in materia di impresa*, cit. 815.

²⁰ V., CASABURI, *La tutela della proprietà industriale e il tribunale delle imprese*, cit. 522 MASTRORILLI, *Concorrenza sleale e copyright*, in *Dir. Industriale*, 2009,363; UMBERTAZZI, *D.L. 24 gennaio 2012, n.1. Prima glossa*, in Umbertazzi (a cura di), *Commentario breve alle leggi sulla proprietà intellettuale e concorrenza*, Padova, 2012, 3110. Per ulteriori riferimenti cfr. Trib. Milano 9 marzo 2009, in *AIDA*, 835.

²¹ Sui rapporti tra questa disposizione e le ipotesi di connessione di cui all'art. 3, comma 3, lett. a) del d. l. 1/2012 vedi *infra*.

²² In tal senso cfr., UMBERTAZZI, *D.L. 24 gennaio 2012, n.1. Prima glossa*, cit. 3130.

di concentrare quante più controversie possibili dinanzi ai tribunali specializzati, ha optato per una risposta affermativa al suddetto quesito, mentre secondo una opposta opinione tale diversa e più estesa lettura non risulterebbe condivisibile²³.

2.2. In materia antitrust.

Si tratta di una materia caratterizzata da una forte specializzazione già a partire dagli anni '90, che richiede una pluralità di saperi diversi da quello giuridico²⁴, per cui il giudice necessariamente deve essere “un capace selettore di saperi altrui”. Anche l'individuazione di periti non è semplice, tant'è che spesso è necessario cercare anche al di fuori del tradizionale albo del tribunale il soggetto esperto che si può occupare di quel determinato settore. Orbene, occorre sin da subito evidenziare che in tale ambito il legislatore con la devoluzione al tribunale delle imprese di tali controversie²⁵ ha recepito le istanze, provenienti da più parti²⁶, di riordino delle competenze giurisdizionali per l'applicazione del diritto antitrust nelle cause tra privati.

Infatti, in primo luogo si deve distinguere tra antitrust nazionale e quello comunitario, anche se, pur essendo due gruppi normativi diversi, le questioni poi sono sostanzialmente identiche e l'individuazione del giudice competente non è difficile, perché si deve ricavare dalla domanda giudiziale.

Orbene, per quanto concerne l'antitrust nazionale, prima della riforma in esame, occorre fare riferimento all'art. 33, comma 2, l. n. 287/1990, ai sensi del quale “*le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi diretti ad ottenere provvedimenti d'urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti alla corte di appello competente per territorio*”, con decisione in un unico grado. Per le violazioni della normativa antitrust comunitaria, invece, si doveva adire il tribunale o il giudice di pace, a seconda del valore della controversia, ed era possibile il doppio grado di giurisdizione. Ancora, l'art. 134, comma 1, c.p.i. prevedeva la competenza delle sezioni specializzate PII “*in materia di illeciti afferenti all'esercizio dei diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunità europea*”, ora artt. 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (ora TUE). Infine, le azioni di classe, disciplinate dall'art. 140 *bis* cod. consumo per le violazioni della normativa antitrust nazionale e comunitaria, dirette al riconoscimento del risarcimento del danno subito dai consumatori ed utenti a causa di pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali²⁷, erano e continuano ad essere devolute al tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa.

In forza di questo quadro normativo di riferimento, quindi, nel caso di una controversia di risarcimento danni per violazione degli artt. 101 e 102 del TFUE, è evidente che la competenza, prima dell'istituzione del Tribunale delle Imprese, apparteneva al tribunale di primo grado; se invece nella domanda giudiziale l'attore faceva riferimento alla legge n. 287 del 1990, legge *antitrust* italiana, la competenza si incardinava dinanzi alla Corte di Appello in unico grado.

In particolare, l'art. 33 della legge antitrust ha individuato una doppia tutela, comunemente distinta in “*public enforcement*” e “*private enforcement*”. La prima ipotesi è prevista a tutela dell'interesse pubblico, in particolare spetta

²³ Per questa interpretazione v. CELENTANO, *Le sezioni specializzate in materia di impresa*, cit. 816.

²⁴ V., SENA, *Sezioni specializzate*, in *Riv. di Dir. Ind.*, 2012, I, 114.

²⁵ L'art. 3, comma 1 lett. c) e d), d. l. n.1 2012 prevede l'attribuzione alle sezioni specializzate in materia di impresa delle “*c) controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287; d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione Europea*”.

²⁶ V., anche per ulteriori riferimenti, SCUFFI, *Le sezioni specializzate in funzione di “giudice unico” della concorrenza*, in *Dir. ind.*, 2011, 272 ss.

²⁷ In argomento, cfr., SANTAGADA, *Il processo di classe davanti ai tribunali macro regionali*, in *Giust. Civ.*, 2010, 433 ss.

all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato accertare presunti abusi di posizione dominante o intese restrittive della concorrenza, al fine di reprimere tali infrazioni e ripristinare le condizioni di mercato preesistenti. Le decisioni assunte dall'Autorità, in quanto atti amministrativi, possono essere impugnate, ai sensi del primo comma dell'art. 33 legge antitrust, davanti al TAR in primo grado ed il Consiglio di Stato, eventualmente in secondo grado.

Il secondo comma dell'art. 33 della legge 287/1990²⁸ conferiva alla Corte di Appello, in unico grado, il potere di tutelare i diritti individuali eventualmente pregiudicati dall'abuso o dall'intesa attraverso azioni di accertamento della nullità, di risarcimento del danno e ricorsi volti ad ottenere provvedimenti di urgenza (*private enforcement*)²⁹. Quindi, rispettivamente si distingueva tra un giudice amministrativo e uno civile, che a sua volta si bipartiva tra Corte di Appello, in caso di violazione di normativa antitrust italiana, e tribunale, se ad essere violata era la normativa antitrust dell'Unione Europea.

Non di rado questa situazione ha creato degli equivoci. Basti pensare alla recente ordinanza del Tribunale di Roma³⁰ con la quale, pur di fronte ad una domanda giudiziale chiaramente qualificata con riferimento alla violazione degli artt. 101 e 102 del Trattato FUE, il giudice ha ritenuto di essere incompetente, opinando che trattandosi di materia *antitrust* la competenza dovesse essere della Corte di Appello.

Si tratta di una ordinanza, che si riferisce ad una causa incardinata prima della creazione del Tribunale delle Imprese, che lascia davvero perplessi dal momento che le norme cui l'attore faceva riferimento nella domanda giudiziale erano altre, in cui, inoltre, il giudice avrebbe potuto invocare l'applicazione dell'art. 5 c.p.c.³¹, ovvero far operare la regola della *perpetuatio iurisdictionis* al contrario.

Tale norma di regola si applica quando il giudice ha giurisdizione e competenza e poi le perde, e in tale caso rimane giudice competente anche se sono cambiate le circostanze; ma l'art. 5 c.p.c. si può anche utilizzare al contrario e, anzi, in materia di giurisdizione internazionale è proprio espressamente previsto³², per cui se sopravviene in corso di causa una competenza o una giurisdizione inizialmente non prevista, questa attribuisce la competenza al giudice che ne era sfornito.

Quindi, sarebbe bastato invocare quella disciplina per consolidare la competenza del Tribunale di Roma, sede di Sezione Specializzata (essendo nel frattempo stato istituito il Tribunale delle imprese), cosa che il giudice adito, invece, non ha fatto. Tale esempio serve per dimostrare quanto il frazionamento di competenze sopra evidenziato potesse portare confusione, non soltanto per individuare la normativa applicabile, ma anche per capire chi fosse il giudice competente.

Alla luce di tale situazione, risulta chiaro come effettivamente servisse la riunificazione davanti ad un unico organo giudicante e, visto che esistevano già dei giudici competenti in questo settore, si è pensato di attribuire anche questo blocco di competenze al tribunale delle imprese.

²⁸ Ora modificato dalla legge n. 27 del 2012, con espressa attribuzione di questa competenza al tribunale delle imprese.

²⁹ Tale facoltà, a partire dal 2005, in seguito alla storica sentenza della Corte di Cassazione n.2207 (in *Corr. Giur.*,2005, 333, con nota di PAGNI, *La tutela civile antitrust dopo la sentenza n. 2207/2005; la Cassazione alla ricerca di una difficile armonia nell'assetto dei rimedi del diritto alla concorrenza*) è stata espressamente riconosciuta anche in capo ai consumatori, quali soggetti del mercato, non più solo alle imprese.

³⁰ Ordinanza del Tribunale di Roma, XIII civile – dott. Roberto Parziale, emessa nella causa iscritta al n. di RG 11159/2012, il 2 maggio 2013, e depositata in cancelleria il 6 maggio 2013.

³¹ In questo senso v. anche CELENTANO, *Le sezioni specializzate in materia di impresa*, cit., 823, nota n. 60.

³² V. art. 8, lg. 218/1995.

In particolare, ad oggi, questo tribunale risulta competente sia per l'illecito comunitario che nazionale, senza alcuna limitazione agli illeciti "afferenti", come invece recitava l'art. 134 cit., ad esclusione delle violazioni della disciplina antitrust deducibili ai sensi dell'art. 140 *bis* cod. consumo³³ e ferma rimanendo la giurisdizione esclusiva del TAR e del Consiglio di Stato sulle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti dell'AGCM³⁴.

2.3 In tema di "rapporti societari".

Il secondo comma dell'art. 3 del d. lgs. 168, con successive modifiche, elenca poi, dalla lett. a) alla lett. e), le controversie di carattere "societario" attribuite alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, elencazione che si ritiene di carattere esemplificativo, più che tassativo³⁵.

In tale occasione è stata sostanzialmente ripresa la abrogata norma contenuta nell'art. 1, comma 1, del decreto lgs. n. 5 del 2003, che individuava l'ambito di applicazione del c.d. rito societario, anche se, rispetto a quell'articolo, sono state previste alcune differenze che prestano il fianco a diverse riflessioni.

Anzitutto, il legislatore ha limitato la devoluzione al tribunale delle imprese ad alcune "cause" e "procedimenti"³⁶ riguardanti società di capitali, ovvero s.p.a, s.r.l., s.a.p.a., cooperative, società europee, con esclusione delle società di persone, fatta eccezione per quelle che "esercitano o siano sottoposte a direzione o coordinamento" rispetto a società di capitali o cooperative³⁷, ma quest'ultimo è l'unico modo attraverso il quale le società di persone vengono attratte alla competenza del Tribunale delle Imprese.

Questo perché nella prima versione della legge n. 1 del 2012 le uniche società prescelte per la competenza di questo tribunale erano quelle che dovevano corrispondere alle imprese di grandi dimensioni, quindi solo società per azioni, con l'esclusione delle s.r.l. e società di persone. Nel passaggio fra il decreto-legge e la legge di conversione, però, gli interpreti hanno fatto osservare come non esistessero in Italia numerose ipotesi di questo tipo di imprenditoria.

Nel nostro Paese, a ben vedere, le s.p.a. sono pochissime mentre s.r.l. sono numerosissime. Non c'è alcuna riserva di tipo tipologico alla s.p.a. per la impresa di grande dimensione e alla s.r.l. per la impresa di piccole dimensioni, anzi capita molto spesso che anche imprese di grandi dimensioni operino nelle forme delle società a responsabilità limitata. La scelta tra l'uno e l'altro modello comporta una serie di ricadute per quanto riguarda le azioni di responsabilità degli amministratori e il controllo giudiziario del tribunale sull'attività della società, in quanto nella s.p.a. è previsto un controllo giudiziale nelle forme dell'art. 2409 c.c., mentre questo stesso controllo non è disposto nelle s.r.l. Ancora, nelle s.p.a. il meccanismo delle azioni di responsabilità è rimesso alla società o

³³ Per un approfondimento dei problemi relativi al coordinamento con questa disciplina, si veda SANTAGADA, *Sezioni specializzate per l'impresa, accelerazione dei processi e competitività delle imprese*, su www.judicium.it, pag. 12; SCUFFI, *Tutela antitrust del consumatore e azione di classe*, in *Dir. Ind.*, 2009, 352.

³⁴ V. art. 133, lett. l), c.p.a.

³⁵ Così, si possono ritenere ricomprese nella casistica di competenze del tribunale delle imprese anche alcune ipotesi soppresse nel passaggio dal decreto legge alla legge di conversione, per esempio l'impugnativa delle delibere assembleari, ma anche altre, come la nomina del liquidatore, la convocazione dell'assemblea su richiesta dei soci, la nomina dell'esperto per la stima dei conferimenti o del patrimonio sociale, la denuncia ex art. 2049 c.c., la nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti, il ricorso al giudice del registro. Per approfondire il tema, si veda DALFINO, *Commento sub art. 1*, in COSTANTINO (a cura di), *I procedimenti in materia commerciale*, Padova, 2005, 18 ss; SANTAGADA, *Sezioni specializzate per l'impresa, accelerazione dei processi e competitività delle imprese*, cit. 14; CELENTANO, *Le sezioni specializzate in materia di impresa*, cit. 819.

³⁶ La distinzione tra cause e procedimenti vuole precisare che vi rientrano le controversie sia di carattere contenzioso che di volontaria giurisdizione. In questo senso, cfr., CELENTANO, *Le sezioni specializzate in materia di impresa*, cit. 817; SANTAGADA, *Sezioni specializzate per l'impresa, accelerazione dei processi e competitività delle imprese*, cit. 13; MOTTO, *Gli interventi legislativi sulla giustizia civile del 2011 e del 2012*, cit., 28.

³⁷ Art. 3, comma 2, d. lgs. 168/2003, come modificato dal d.l. n. 1 del 2012.

alla minoranza qualificata dei soci, mentre nelle s.r.l. anche il singolo socio può agire nei confronti degli amministratori. Quindi la scelta tra l'uno e l'altro tipo non riguarda tanto l'aspetto dimensionale, impresa di piccole o di grandi dimensioni, quanto piuttosto quale tipo di modello societario è più corrispondente a quello che si voglia ottenere o che si voglia evitare.

Preso atto di questa realtà e ritenendo sempre che le società di persone non dovevano, secondo il legislatore, essere attratte alla competenza del Tribunale delle imprese, sono state invece ricomprese le s.r.l.

Ritornando all'esame dell'art. 3, comma 2, cit., quest'ultimo alla lett. a) fa riferimento ai “*rapporti societari*”. Sulla scorta di quanto in passato è stato già stato osservato relativamente all'interpretazione del previgente art. 1 del d. lgs. n. 5/2003³⁸, per tale locuzione deve intendersi rapporti endosocietari, cioè quelli che traggono origine dal rapporto di società³⁹, con esclusione di quelli che la società intrattiene con i terzi. Rapporti endosocietari in senso ampio, non solo rapporti tra soci, rapporti tra società, ma anche azioni risarcitorie promosse da creditori di società controllante nei confronti della società controllata.

Le successive lett. b) e c) dell'art. 3, comma 2, d. lgs. n. 168/2003 ripropongono le stesse previsioni contenute nel d. lgs. n. 5/2003. In particolare, mentre la lett. c) della versione originaria, contenuta nel d. l. 1/2012, faceva riferimento generico ai patti parasociali, con la legge di conversione ora sono ricompresi anche quelli “*diversi da quelli regolati dall'articolo 2341 bis del codice civile*”, al pari di quanto era sancito già nel d. lgs. 5/2003, senza però far riferimento esplicito agli “*accordi di collaborazione*” di cui agli art. 2341 *bis*, u.c., c.c.

Secondo alcuni⁴⁰, la mancata previsione di questi accordi sarebbe giustificata dal fatto che si tratterebbe di una errata menzione, in quanto non sarebbe corretto parlare di “*accordi di collaborazione*”, mentre più propriamente si dovrebbe parlare di “*patti strumentali ad accordi di collaborazione*”, come del resto recita la norma del codice civile richiamata.

Quindi, se da un lato con la lett. c) summenzionata vengono attratti alla competenza delle sezioni specializzate tutti i patti parasociali c.d. atipici, qualche dubbio rimane per i patti parasociali ancillari ad accordi di *joint venture*⁴¹.

La maggior parte della dottrina⁴² ha ritenuto che i patti parasociali siano tutti ricompresi, anche quelli strumentali ad accordi di *joint venture*, mentre sarebbero esclusi gli accordi di *joint venture*, che invece nella versione del citato art. 1 d. lgs. 5/2003 erano richiamati. Infatti, da tale constatazione, ovvero che quest'ultima norma espressamente menzionava tali accordi mentre l'art. 3 d. lgs. 168/2003 non lo fa, si deve desumere che tali accordi non rientrino nella competenza del tribunale delle imprese.

Inoltre, al fine di concentrare il maggior numero possibile di controversie che coinvolgono società di capitali e cooperative dinanzi al tribunale delle imprese, eccezionalmente rientrano nella cognizione di questo giudice anche una serie di materie che non sono definibili come rapporti endosocietari, si tratta del caso di contratti di appalti pubblici di rilevanza comunitaria stipulati da tali società.

³⁸ Si veda, ad es., DALMOTTO, sub *Art. 1-24*, in COTTINO, BONFANTE, CAGNASSO, MONTALENTI (a cura di), *Il nuovo diritto societario*, Bologna, 2004, 2775; DALFINO, *Commento sub art. 1*, cit., 18 ss.

³⁹ MONTANARO, *Commento sub art. 1*, in ARIETA-DE SANTIS (a cura di), *Commentario dei processi societari*, Torino, 2007, 15.

⁴⁰ SANTAGADA, *Sezioni specializzate per l'impresa, accelerazione dei processi e competitività delle imprese*, cit. 16.

⁴¹ Secondo GAMBINO-SANTOSUOSSO, *Società di capitali*, II, Torino, 2010, 36, questi patti potrebbero anche avere rilevanza anticoncorrenziale e quindi ricadere nella normativa antitrust, rientrando quindi nell'ambito di cognizione delle sezioni specializzate, seppure ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) e d), d.lgs. n. 168/2003.

⁴² In tal senso e per ulteriori riferimenti, v. CELENTANO, *Le sezioni specializzate in materia di impresa*, cit. 821.

In particolare, le sezioni specializzate in materia di impresa sono competenti anche per cause e procedimenti “relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti sono stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario”⁴³.

Il legislatore, quindi, fermo rimanendo il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario, come risultante dall’art. 133, lett. e), c.p.a., ha attribuito le controversie sui diritti soggettivi concernenti tali contratti pubblici di appalto alle sezioni specializzate in materia d’impresa⁴⁴.

Invero, tale attribuzione era stata già prevista a favore delle sezioni specializzate per la proprietà industriale, dall’art. 15, d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 febbraio 2008, n. 31, norma poi rimasta inattuata alla luce dei diversi rilievi critici di despecializzazione sollevati da più parti⁴⁵. Secondo alcuni⁴⁶, l’affidamento a queste sezioni trovava giustificazione nel fatto che, dal punto di vista cronologico, in quello stesso periodo si doveva sopperire al divieto di arbitrato⁴⁷ introdotto in questo settore e quindi si voleva recuperare la competenza di un giudice specializzato e più veloce.

Poi il divieto di arbitrato è saltato⁴⁸, vennero apportate diverse e significative modifiche al Codice che regola gli appalti pubblici⁴⁹, fatto sta che attualmente questi ultimi, laddove rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario e vedano come parte una società, sono demandati alla competenza del Tribunale delle Imprese.

3. La competenza sui procedimenti connessi ex art. 3 comma 3 D. Lgs. 168/2003: le tesi della dottrina e della giurisprudenza a confronto.

Il terzo comma dell’art. 3 del D. Lgs. 168/2003, come modificato dal D. L. 27/2012, dispone che “Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti⁵⁰ che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2.”⁵¹, all’evidente fine di consentire la realizzazione del *simultaneus processus* di fronte al Tribunale delle imprese.

Si tratta di una disposizione di chiusura che, *ictu oculi*, può sembrare ultronea e in contrasto con le ragioni di specializzazione proprie delle sezioni prese in esame.

Infatti, in primo luogo, tale dettato potrebbe apparire inutile, se si considera che di base esiste già il nostro codice di rito che, in generale, autorizza modifiche alla competenza per ragioni di connessione⁵². In secondo luogo, esso potrebbe risultare in contrasto con le esigenze di specializzazione di questo tribunale, in quanto potrebbe comportare una attrazione in favore delle sezioni summenzionate di tutte quelle domande che siano connesse, a qualsiasi titolo (quindi anche in caso di connessione c.d. debole), con una rientrante in quelle indicate ai primi

⁴³ Art. 3, comma 2, lett. f), d. lgs. 168/2003.

⁴⁴ CELENTANO, *Le sezioni specializzate in materia di impresa*, cit., 822.

⁴⁵ Cfr., sul punto, FLORIDIA, *Sulla “despecializzazione” delle Sezioni specializzate*, in *Dir. ind.*, 2008, 295 ss.

⁴⁶ CASABURI, “Liberalizzazioni” e sezioni specializzate”, in *Dir. ind.*, 2012, 17 ss; SANTAGADA, *Sezioni specializzate per l’impresa, accelerazione dei processi e competitività delle imprese*, cit. 17.

⁴⁷ Cfr., art. 3, commi 19 e 20, L. 24 dicembre 2007, n. 224.

⁴⁸ V., art. 15, comma 5, D. Lgs. 20 marzo 2010, n. 53.

⁴⁹ Varato con il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

⁵⁰ Come già evidenziato in precedenza, il legislatore fa riferimento alle “cause” ed ai “procedimenti” perché vuole attrarre alla competenza delle sezioni, da un lato, tutti i processi contenziosi, a cognizione piena o sommaria, con cui sono esercitate funzioni dichiarative o cautelari e, dall’altro lato, tutti i procedimenti di volontaria giurisdizione, unilaterali o plurilaterali.

⁵¹ Tale disposizione fu oggetto di una richiesta di soppressione in sede parlamentare, assorbita dalla fiducia chiesta e ottenuta dal Governo, cfr. TENAGLIA, *L’istituzione del tribunale delle imprese*, in *Cor. Giur.*, 2012, 75.

⁵² In tal senso, cfr. TAVASSI, *Dalle sezioni specializzate della proprietà industriale e intellettuale alle sezioni specializzate dell’impresa*, cit., 1122.

due commi dell'art. 3 citato. Una tale situazione sembrerebbe determinare il rischio che venga attribuita a queste sezioni una questione che potrebbe non richiedere la specializzazione⁵³, voluta dal legislatore, propria dei giudici del Tribunale delle imprese, con un evidente aggravio di lavoro.

Pertanto, occorre sopperire a livello ermeneutico a questa scarsa precisione terminologica che, come evidenziato anche nei paragrafi precedenti, caratterizza tutto il testo legislativo della riforma.

In particolare, la disposizione in esame assume un senso più chiaro se si considera la possibilità che essa voglia introdurre una competenza esclusiva delle sezioni specializzate per le cause connesse, sì da determinare un importante ed ulteriore ampliamento della competenza del Tribunale delle imprese⁵⁴.

In particolare, occorre chiedersi: a) cosa debba intendersi per connessione, ovvero a quali tipi di connessione la norma faccia riferimento; b) l'individuazione dei limiti della forza attrattiva della competenza per connessione delle sezioni specializzate considerate⁵⁵.

Per quanto riguarda il primo quesito, corre l'obbligo sottolineare che le figure di connessione astrattamente ipotizzabili sono: ipotesi di connessione forte, quindi per oggetto o per titolo c.d. propria, (disciplinata all'art. 103, 1° c, prima parte, c.p.c., per identità del c.d. *petitum* mediato ovvero dell'identità parziale o totale del fatto costitutivo), o per coordinazione, derivante da nessi di pregiudizialità-dipendenza tra rapporti giuridici (si tratta, cioè, delle ipotesi previste agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c), ovvero di connessione impropria (che ricorre in caso di mera identità delle questioni di fatto o di diritto da risolvere, ex art. 103, 1° c., ultima parte, c.p.c.) e, infine, ipotesi connessione meramente soggettiva, ex art. 104, 1° comma, c.p.c.⁵⁶

Orbene, i primi commentatori⁵⁷ hanno sostenuto che per l'esatta individuazione dei tipi di connessione cui fa riferimento il comma 3 dell'art. 3 cit. debba partirsi dal confronto con l'art. 1 del D. Lgs. n. 5 del 2003, utilizzato dal legislatore come prototipo normativo per definire la competenza del Tribunale delle imprese. Tale disposizione, più nel dettaglio, sanciva l'estensione dei cc.dd. riti societari introdotti con il medesimo decreto ai soli procedimenti connessi ai sensi degli artt. 31, 32, 33, 34, 35 e 36 c.p.c. con quelli assoggettati a tali riti, con esclusione delle ipotesi di connessione oggettiva, propria e impropria, o meramente soggettiva.

Si noti, altresì, che l'art. 134 c.p.i., richiamato dall'art. 3, comma 1, lett. a), d.l. 1 del 2012, a sua volta al comma 1, lett. a), attrae alla competenza del Tribunale d'impresa le controversie "*che presentano ragioni di connessione anche impropria*" con quelle industrialistiche⁵⁸. Sussiste, quindi, una divergenza tra le competenze per connessione previste dall'art. 3 cit. e quella, più ampia, relativa ai procedimenti industrialistici⁵⁹.

⁵³ Per un interessante approfondimento sul tema delle specializzazioni dei giudici, cfr. PAGNI, *Competenze e specializzazioni*, in *Tutela dei diritti e "sistema ordinamentale"*, *Atti del 6° convegno nazionale S.I.S.Di.C.*, 31 marzo/1-2 aprile 2011, Napoli, 2012, 387 ss.

⁵⁴ Dello stesso avviso è TAVASSI, *Dalle sezioni specializzate della proprietà industriale e intellettuale alle sezioni specializzate dell'impresa*, cit., 1123.

⁵⁵ Sono i quesiti che si pone CELENTANO, *Le sezioni specializzate in materia di impresa*, cit., 823, per poi giungere, invero, a conclusioni parzialmente differenti da quelle che in questa sede verranno sostenute.

⁵⁶ Per un approfondimento sui vari tipi di rapporti di connessione tra cause cfr. BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, Bari, 2012, 166 ss.

⁵⁷ Cfr., per tutti, CELENTANO, *Le sezioni specializzate in materia di impresa*, cit., 823.

⁵⁸ Per un interessante approfondimento sull'ipotesi di modificazione della competenza per ragioni connessione, anche impropria, ex art. 134 C.P.I., si veda Tribunale di Biella, 13.11.2006, su *www.ilcaso.it*, in cui il giudice chiarisce che la norma citata è prima di tutto una norma sulla competenza che introduce ipotesi speciali di modificazione della competenza per ragioni di connessione, determinando così un'attrazione a favore delle sezioni specializzate anche di cause reattive a materie che, se non fossero connesse a quelle di loro competenza, non sarebbero a loro attribuite.

⁵⁹ Di questo stesso avviso è CASABURI, *La tutela della proprietà industriale e il tribunale delle imprese*, in *Dir. Ind.*, 2012, 6, 525.

Vero è che, per converso, potrebbe diversamente argomentarsi sostenendo che il riferimento del legislatore nel comma in commento a “ragioni di connessione” non meglio specificate, parrebbe invece far evincere la *voluntas legis* di riferirsi a qualsivoglia tipo di connessione, con attrazione alla competenza delle sezioni specializzate di tutti i procedimenti e le cause connessi con quelli rientrati nel dettato dei primi due commi dell’art. 3 citato. Invero, tale conclusione meglio si ataglia alla lettera della norma, anche se, se non meglio argomentata, potrebbe, *prima facie*, apparire in contrasto con la *ratio* della riforma, ispirata a ragioni di specializzazione e selezione.

A tal proposito, vi è chi⁶⁰ sostiene che, quindi, il legislatore abbia escluso dal novero dei tipi di connessione sicuramente quella soggettiva, di cui all’art. 104, comma 1, c.p.c; altri⁶¹ tendono ad escludere anche la connessione oggettiva in senso improprio.

Orbene, sul punto è intervenuta una recente pronuncia del Tribunale di Verona del 10 dicembre 2012⁶² che aderisce proprio a quest’ultimo indirizzo.

La sentenza prende atto che, a causa della mancata specificazione da parte del legislatore, si pone il problema di stabilire quali siano i rapporti di connessione tra domande da considerare rilevanti ai fini dell’attribuzione alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, perché una attribuzione generalizzata risulterebbe in contrasto con la *ratio* della istituzione di questo Tribunale.

Il Giudice di merito continua evidenziando che verso una esigenza di ridimensionamento delle ipotesi di connessione orbita anche un argomento di ordine letterale desumibile dallo stesso testo del d.l. 1/2012. Si tratta proprio del dato in precedenza evidenziato, ovvero che l’art. 3 comma 1 lett. a) d.l. 1/2012 attribuisce alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa anche le controversie di cui all’art. 134 del d. lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 (codice della proprietà industriale), “norma che menziona anche le controversie in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle predette sezioni specializzate (lett. g art. 134 codice proprietà industriale)”.

Pertanto, volendo sempre seguire l’iter argomentativo sostenuto dal Tribunale di Verona, da questo dato letterale deve evincersi che, in primo luogo, quando il legislatore ha voluto dare rilievo a tutte le ipotesi di connessione, anche quella impropria e soggettiva, lo ha fatto esplicitamente. In secondo luogo, tale opzione deve essere stata necessariamente presente al legislatore del d.l. 1/2012 “nel momento in cui ha richiamato espressamente altro testo normativo” in cui questa scelta era stata effettuata, di talché non può non concludersi che il legislatore abbia voluto

⁶⁰ In tal senso, v. CELENTANO, cit., 823, secondo il quale la soluzione più equilibrata sarebbe quella “che includa nella competenza delle sezioni specializzate in materia d’impresa solo e tutti i procedimenti oggettivamente connessi, anche in senso improprio, con quelli di cui ai primi due commi del nuovo art. 3, D. Lgs. 168/2003.”. Per cui, nei predetti limiti e secondo questo Autore, laddove sussista una domanda connessa con una indicata ai primi due commi dell’art. 3 d. l. 1/2012, si potranno avere queste tre diverse situazioni: a) se le domande sono cumulativamente proposte alla sezione territorialmente competente, anche laddove quella connessa alla domanda di competenza diretta della sezione specializzata venisse ad essere separata da quest’ultima, essa comunque non potrà essere rimessa al giudice competente a conoscerla secondo gli ordinari criteri di competenza; b) se la domanda connessa è proposta separatamente da quella rientrante nella competenza diretta della sezione, potrà aversi provvedimento di riunione delle due domande ex art. 40 c.p.c., sempre che non ci siano ragioni processuali ad ostacolare tale atto; c) se la domanda connessa è proposta al giudice competente secondo i criteri ordinari di competenza, ma in un momento in cui già pende dinanzi alla sezione specializzata una domanda rientrante in uno dei primi due commi dell’art. 3 citato cui risulta connessa, il giudice adito per la domanda connessa dovrà dichiarare la sua incompetenza a favore della predetta sezione specializzata.

⁶¹ Cfr. MOTTO, *Gli interventi legislativi sulla giustizia civile del 2011 e 2012*, su www.judicium.com.

⁶² Sent. Trib. Verona, 10 dicembre 2012, est. Vaccari, su www.ilcaso.it.

escludere dall'ambito di applicazione dell'art. 3 comma 3 d.l. 1/2012 le ipotesi di connessione impropria e quelle di connessione soggettiva.

Alla luce di quanto sin qui detto, si potrà ipotizzare il caso in cui il Tribunale delle imprese sarà competente, in forza del rinvio all'art. 134 c.p.i., per le domanda connesse alla principale ai sensi degli artt. 33 e 103, comma 1, c.p.c., quando, ad esempio, sulla base degli stessi fatti costitutivi è richiesto il risarcimento di diverse voci di danno (domanda risarcitoria per violazione della proprietà industriale e domanda risarcitoria da danno esistenziale), ovvero in forza di qualificazioni giuridiche diverse le stesse condotte sono poste a fondamento della richiesta risarcitoria dello stesso danno (domanda risarcitoria per violazione della proprietà industriale e domanda risarcitoria per violazione del vincolo contrattuale). Gli esempi appena avanzati sono ipotesi in cui le diverse domande proposte sono connesse tra loro, in alcuni casi per titolo e in altri per oggetto o comunque per questioni che devono essere affrontate congiuntamente, che rientrano nella competenza delle sezioni specializzate di impresa in forza del richiamo all'art. 134 c.p.i., ma che non sarebbero prospettabili laddove il Tribunale fosse adito in ragione di una diversa materia, per esempio quella societaria.

In verità, a parere di chi scrive, queste considerazioni e, quindi, anche la posizione giurisprudenziale sopra esposta, alla luce della norma in commento appaiono ingiustificate.

Infatti, si può sostenere che è del tutto inutile interrogarsi sul *tipo* di connessione cui farebbe riferimento la norma prevista nel comma 3° dell'art. 2 citato, questo perché il Tribunale delle Imprese non può cedere competenze per connessione, in quanto il *simultaneus processus* si deve sempre realizzare dinanzi ad esso, prescindendo dalla natura, forte o debole, della connessione.

I discorsi sulla natura della connessione hanno un senso quando la connessione, e tramite essa il giudice competente, è determinata da *relazioni tra cause*. In questo caso, la *relazione è tra giudici*, e si intende far prevalere la competenza del Tribunale delle Imprese in ogni caso.

Si verifica, infatti, la stessa situazione che avviene nei rapporti tra giudice professionale e giudice di pace ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 40, c.p.c. In tale ipotesi, per come è sempre stata letta la disposizione⁶³, la connessione, anche forte, non può spogliare il Giudice togato a favore del Giudice di pace, ma avviene sempre il contrario.

In particolare, i commi 3, 4 e 5 dell'art. 40 c.p.c. sono stati aggiunti dalla legge n. 353/1990 per risolvere il problema dell'individuazione del rito applicabile per ragioni di connessione. Infatti, il comma 3 esclude l'art. 33 c.p.c., perché in tal caso non si pone una questione di rito. In seguito la legge 347/1991, istitutiva del giudice di pace, ha introdotto, per disciplinare la competenza per connessione fra cause di competenza del Giudice di pace e di quello togato, gli ultimi due commi che pongono un problema non solo di rito ma anche di competenza. Proprio per queste ragioni la formula del comma 6 è stata interpretata comprendendo anche l'art. 33 c.p.c., pur se non espressamente previsto, non avendo senso una sua esclusione.

Per meglio dire, si ritiene che l'art. 33 c.p.c. non sia stato richiamato in quanto esso prevede solo una deroga alla competenza territoriale e, quindi, non avrebbe avuto senso richiamarlo laddove (art. 40, comma 6° e 7° c.p.c.) ci si occupa esclusivamente di competenza verticale. Del resto la deroga alla competenza per valore, in caso di cumulo soggettivo, è presupposta dal secondo comma dell'art. 103 c.p.c., in cui si ipotizza che la causa di

⁶³ Sul punto, cfr. LUISO, *Diritto processuale civile*, Milano, 2011, I, 207. In senso analogo, MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, Torino, 2011, I, 325; PUNZI, *Il processo civile*, Torino, 2010, I, 226. Sull'argomento, vedi, altresì, CAPPONI, *Il giudice di pace*, Giur. it., 1991, 7, 310 ss.

competenza del giudice inferiore, connessa per oggetto o per titolo ad una causa di competenza del giudice superiore, sia trattata unitamente a quest'ultima.

Quindi, i primi due commi dell'art. 40 c.p.c., risalenti al codice del 1942, riguardano solo la pronuncia sulla connessione, che in sé è regolata altrove (artt. 31-36 c.p.c.); i tre commi successivi, introdotti nel 1990, si occupano di questioni inerenti al rito applicabile; infine, la legge del 1991, nei commi sesto e settimo, senza troppo riflettere, ha ripetuto la formula del terzo comma, ma in tal caso il problema da risolvere era diverso e di conseguenza si interpreta nel senso di farvi rientrare, anche se non espressamente richiamata, anche l'ipotesi di cui all'art. 33 c.p.c.

La connessione è occasione per affermare la prevalenza di un giudice sull'altro, prescindendo dalla relazione tra le cause: ad esempio, la causa accessoria del Tribunale delle imprese gli fa acquistare la competenza anche per la causa principale, e così via. Nel caso del Tribunale delle imprese, esso è il più specializzato e non può perdere competenze per connessione. E, del resto, si può ipotizzare che, così come nel caso in cui si discuta in ordine alla competenza tra diversi Giudici di pace ritornino applicabili le regole ordinarie, allo stesso modo accadrà tra diverse Sezioni specializzate in materia di impresa.

In conclusione, non appare errato sostenere che le Sezioni Specializzate non cedono mai, ed è pertanto inutile interrogarsi sul tipo di connessione, purché connessione vi sia.

Posto quanto sopra, un veloce accenno va fatto relativamente al secondo interrogativo formulato in precedenza. Per quanto riguarda l'individuazione dei limiti esatti alla *vis attractiva* della competenza per connessione, secondo l'opinione maggiormente accreditata⁶⁴ si tratterebbe di una ipotesi di competenza per materia inderogabile, come tale destinata a prevalere su tutti i criteri che attribuiscono i procedimenti connessi alla competenza, per materia o per territorio, di altro giudice⁶⁵. Tale conclusione è stata fatta propria anche dalla sentenza sopra citata⁶⁶, in cui il giudice espressamente ha previsto che *“la ragione di connessione è stata così individuata dal legislatore come uno speciale criterio inderogabile di attribuzione della competenza per materia”*. Secondo alcuni⁶⁷, quindi, l'unica legittima ipotesi in cui questo criterio è destinato a cedere è quella competenza funzionale: ad esempio, quella del giudice del registro delle imprese ovvero del tribunale in ordine al procedimento per la dichiarazione di fallimento o ancora del giudice delegato al fallimento o al tribunale innanzi al quale pende la procedura fallimentare in ordine ai procedimenti endofallimentari.

4. Una vecchia questione sul tappeto: è davvero un problema di competenza?

Alla luce di tutte queste considerazioni non è errato sostenere che, data l'eterogeneità delle materie attribuite alla competenza di questo Tribunale e data la difficoltà nell'individuare gli esatti limiti della stessa, ci si troverà di fronte ad una gran quantità di regolamenti di competenza, sollevati rispetto all'errore fatto nell'adire questo giudice, il che comporterà un inevitabile rallentamento nella trattazione delle cause stesse⁶⁸.

È quindi necessario chiedersi se questa sia veramente una disciplina in punto di competenza o altro, perché se si propongono regolamenti di competenza che la Corte di Cassazione poi dichiara inammissibili, in quanto ritiene che non sia una disciplina in tema di competenza, il problema del rallentamento delle cause non si risolve.

⁶⁴ Sono di questa opinione, CELENTANO, cit., 823; CASABURI, cit., 525; TAVASSI, cit., 1123; MOTTO, cit.

⁶⁵ Il CSM, nel Parere sul decreto legge 1 del 2012, contenuto nella delibera dell'11 luglio 2012, proponeva l'espressa previsione che, in caso di proposizione di domande diverse dello stesso giudizio, di cui una soltanto di competenza del tribunale delle imprese, prevalga sempre la competenza della sezione specializzata.

⁶⁶ Sent. Trib. Verona, 10 dicembre 2012, est. Vaccari, su www.ilcaso.it.

⁶⁷ È di questo avviso CELENTANO, cit., 816 e 823.

⁶⁸ Della stessa opinione è MERLIN, *Le nuove “sezioni delle imprese” fra corsie preferenziali e sviluppo del mercato*, cit.

Il discorso sulla competenza nasce dal fatto che nel momento in cui si individuano delle sezioni specializzate è pacifico ed ovvio che non si tratti di giudici specializzati, pena la violazione dell'art. 102 Cost., ma semplicemente di sezioni di un giudice ordinario⁶⁹.

Negli anni '60 Virgilio Andrioli⁷⁰ poneva l'accento sulla distinzione tra la Sezione Specializzata Agraria e il Tribunale dei Minorenni, da un lato, e le Sezioni Lavoro e Sezione Fallimentare, dall'altro, che invece sono solamente sezioni separate, non specializzate, frutto di una attribuzione tabellare in una determinata materia.

In particolare, questo Autore sosteneva la tesi, per vero rimasta isolata, secondo cui sbagliare giudice dinanzi alle Sezioni Specializzate "vere" (ovvero quella agraria e per i minori) non sarebbe stato un problema di competenza ma di difetto di costituzione del giudice ai sensi dell'art. 158 c.p.c.

Tale ultima disposizione prevede una disciplina sostanzialmente residuale: tutto ciò che non è vizio di competenza o di giurisdizione è difetto di costituzione ma, allo stesso tempo, sancisce una regola sanzionatoria molto più pesante, perché mentre difetto di competenza e giurisdizione si sanano, il difetto di costituzione è insanabile.

Invero, la giurisprudenza non ha seguito questa lettura e ha, di conseguenza, ritenuto che l'art. 158 c.p.c. non si riferisse a ipotesi di questo tipo.

Anche successivamente, quando sono state create le sezioni distaccate del tribunale, con la trasformazione delle preture in giudice unico, i Giudici, di merito e legittimità, hanno sostenuto che anche in tale circostanza, dove si deve distinguere fra sezione di sede centrale e sezione distaccata, non si rientra nell'ambito di operatività dell'art. 158 c.p.c. ma, per vero, nemmeno in un problema di competenza.

Di conseguenza, è stata creata questa figura un po' anomala, non inquadrabile né in un problema di competenza, né di giurisdizione né di costituzione, ma semplicemente come difetto di articolazione all'interno del medesimo ufficio⁷¹, con conseguenze sanzionatorie che sono in parte mutuate dall'art. 158 c.p.c., nel senso che le parti non potrebbero sollevare alcuna questione di competenza, ma, al più, sollecitare il potere-dovere d'ufficio del giudice di rispettare le previsioni tabellari, ma rese comunque più leggere dal fatto che si tratterebbe di un difetto sanabile all'interno del giudizio di primo grado⁷².

Ovviamente questo discorso vale rispetto a tribunali e corti di appello che siano sedi di sezioni specializzate, perché altrimenti non si tratterà di un semplice problema di articolazione all'interno dell'ufficio ma anche di un problema di competenza territoriale.

⁶⁹ Cfr. TENAGLIA, *L'istituzione del tribunale delle imprese*, cit., 79.

⁷⁰ V. ANDRIOLI, *Rilevanza costituzionale della nozione di sezione specializzata*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1961, n. 6 (nov. - dic.), 1540-1545.

⁷¹ L'opinione secondo la quale le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale sarebbero semplici articolazioni interne dei relativi uffici giudiziari è la più diffusa sia in dottrina che in giurisprudenza. A tal proposito si veda: Trib. Milano 1 giugno 2009, in *Dir. ind.*, 2011, 233, con nota di G. CICCONE, *Sezioni specializzate e sezioni ordinarie: questioni di competenza o di ripartizione interna?*; Trib. Torino 24 aprile 2008, in *Foro it.*, 2009, I, 1285; Trib. Milano 13 luglio 2006, in *Dir. ind.*, 2006, 582; U. SCOTTI, *Le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale. Osservazioni relative ad alcune questioni processuali*, in *Giur. mer.*, 2003, IV, 2614 ss; CASABURI, *Le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale: competenza, rito, organizzazione*, 2004, 35 ss; SCUFFI, *La competenza per materia e per territorio delle sezioni specializzate*, in *Dir. Ind.*, 2006, 78; GIUSSANI, *Le sezioni specializzate per la proprietà per la proprietà industriale ed intellettuale e l'art. 25 Cost.*, in GIUSSANI, *Saggi sulla tutela dell'impresa e dall'impresa*, 2007, 10. *Contra*: Cass. 14 giugno 2010, n. 14251, in *Dir. ind.*, 2011, 229; Cass. 25 settembre 2009, n. 20690, *ivi*, 2010, 50; Trib. Bologna 22 giugno 2010, *ivi*, 2011, 230; UMBERTAZZI, *Le sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale*, in *Riv. dir. ind.*, 2003, I, 219; PRADO, *Sezione specializzata e assegnazione della causa*, in *Dir. ind.*, 2006, 582 ss.

⁷² Lo puntualizza in questi termini CELENTANO, *Le sezioni specializzate in materia di impresa*, cit., 824 ss.

Allora, ritornando più specificamente al problema che si esamina, è corretto parlare di competenza oppure no? Per meglio dire, perché si discute tanto della competenza di queste Sezioni Specializzate in materia d'impresa? Il motivo sta nel fatto che non si riesce a vedere la parentela né con le Sezioni lavoro e fallimentare, né con il Tribunale dei minorenni e con la Sezione agraria⁷³.

Per questi ultimi due, infatti, la ragione della differenza sta nel fatto che in quel caso il collegio non è composto esclusivamente da giudici togati ma c'è una componente fatta da esperti laici che fa sì che quelle siano tecnicamente considerate come sezioni specializzate.

Invece, nelle Sezioni lavoro e fallimentare non si ha nemmeno una sezione, costituendo una attribuzione tabellare e comunque non si ha la presenza di un esperto esterno. Si tratta, infatti, di un ufficio autonomo, o, per lo meno, sono state previste delle sezioni sotto forma di ufficio autonomo ma, allo stesso tempo, si è riconosciuta la possibilità di attribuire a tale ufficio magistrati che hanno anche un loro carico di materie completamente diverse da quelle proprie delle sezioni anzidette, difatti la normativa consente, a patto che ciò non ritardi la trattazione del procedimento nelle materie specializzate, la c.d. competenza mista.

Tale tipo di competenza era stata prevista anche in materia di proprietà industriale⁷⁴, tant'è vero che tutte le sedi delle vecchie Sezioni specializzate, ad eccezione Torino e Milano, hanno sfruttato questa possibilità per cui i giudici si sono visti attribuire cause riguardanti tanto la materia specializzata quanto quelle riguardanti le competenze che avrebbero dovuto gestire secondo la competenza tabellare.

Quindi, anche con riferimento alle previgenti Sezioni specializzate in materia di Proprietà industriale, la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, si è chiesta se si fosse trattato di una Sezione specializzata, e quindi di un problema di competenza, oppure se si fosse stati più vicini alla Sezione lavoro e fallimentare. Quelle conclusioni potranno essere poi utilizzate anche con riferimento al Tribunale delle Imprese, rispetto al quale non si è formato ancora un indirizzo pretorio specifico.

V'è da dire che fino al 2011 l'orientamento giurisprudenziale prevalente⁷⁵ era nel senso della competenza. Sorprendentemente, con la sent. n. 24656/2011⁷⁶, la Cassazione, in contrasto col precedente indirizzo e senza dare alcuna giustificazione di questo *revirement*, ha ritenuto che si trattasse di un'articolazione interna all'ufficio e non di questioni di competenza⁷⁷.

In ogni caso, se pure la questione si ricostruisce in punto di competenza⁷⁸, ci sono anche altri problemi che possono venire in gioco: ad esempio, ci si chiede che cosa succeda per quanto riguarda la domanda cautelare

⁷³ Per un interessante approfondimento su tale questione v. TENAGLIA, *L'istituzione del tribunale delle imprese*, cit. 79 ss; e, ancora, CASABURI, *La tutela della proprietà industriale e il tribunale delle imprese*, cit. 517.

⁷⁴ V., CASABURI, *La tutela della proprietà industriale e il tribunale delle imprese*, cit. 526 ss., e riferimenti ivi riportati.

⁷⁵ Cfr. Cass. 14 giugno 2010, n. 14251, cit.; Cass. 25 settembre 2009, n. 20690, cit. Per la giurisprudenza di merito, v. Tribunale Bologna, 22 giugno 2010, giudice est. Riccardo.

⁷⁶ Cfr. Cass. 22 novembre 2011, n. 24656, in *Foro it.*, 2012, I, 95.

⁷⁷ È di questo avviso anche TENAGLIA, *L'istituzione del tribunale delle imprese*, cit. 79, per il quale "l'ordinamento giudiziario conosce, quindi, differenti tipologie di sezioni specializzate, alle quali corrispondono differenti discipline". In senso critico v. TAVASSI, *Dalle sezioni specializzate della proprietà industriale e intellettuale alle sezioni specializzate dell'impresa*, cit., 1118, secondo il quale la conclusione cui giunge la Corte di cassazione, che esclude si possa trattare di una questione di competenza, susciterebbe forti perplessità e sarebbe giustificata dal fatto che evidentemente i giudici di legittimità sarebbero stati mossi dall'intento di evitare il moltiplicarsi di regolamenti di competenza.

⁷⁸ Che la questione vada risolta in termini di competenza in senso tecnico è l'opinione sostenuta da CELENTANO, *Le sezioni specializzate in materia di impresa*, cit., 825 ss. Per CASABURI, *La tutela della proprietà industriale e il tribunale delle imprese*, cit., 525, avrebbe dovuto essere il legislatore del 2012, "a fronte del rafforzamento delle sezioni, qualificate addirittura come "tribunali"", a definire la questione in termini di competenza, posto che difficilmente tale scelta potrà provenire dalla giurisprudenza.

proposta davanti ad un giudice che si scopre essere incompetente, perché competente sarebbe stata la sezione specializzata. Se il giudice adito pronuncia sulla domanda cautelare, mentre si ha la *traslatio iudicii* per la domanda sul merito, la pronuncia cautelare perde effetto oppure no?

Questa questione è stata risolta dalla Cassazione che, nella pronuncia n. 3473/1999⁷⁹, ha chiarito che il giudice incompetente è però competente al rilascio della misura cautelare per esigenze di effettività, se si considera che la tutela cautelare è inutile se non viene data in prima battuta, anche da un giudice incompetente.

Per vero, è necessario segnalare che tale questione si è riproposta nel 2004 davanti al Tribunale di Napoli, che con l'ordinanza 20/4/2004 ha dato una risposta in totale controtendenza rispetto all'orientamento espresso dalla giurisprudenza appena riportata.

È evidente, quindi, che sul punto non è ravvisabile un indirizzo pretorio unanime e costante e la stessa situazione si riscontra anche a livello dottrinario. Si potrà, quindi, sperare che una soluzione a tali quesiti verrà offerta dalla giurisprudenza e dalla dottrina che in futuro si formeranno con specifico riferimento al nuovo Tribunale delle Imprese.

⁷⁹ Cass. 9 aprile 1999, 3473, in *Foro it.*, 1999, XII.